



- Novità anche per i criteri di ammissibilità per il conferimento in discarica

Il problema dell'ecotossicità dal parere ISS 6 agosto 2010 all'attuazione della direttiva

Il recepimento, con il D.Lgs. n. 205/2010, della direttiva 98/2008/CE chiarisce la natura vincolante dell'elenco dei rifiuti pericolosi, ponendo, così, le basi per arginare interpretazioni estensive, basate talora in passato su un'errata interpretazione del principio di precauzione. La direttiva e il suo recepimento, peraltro, ampliano l'ambito delle caratteristiche di pericolo la cui presenza può rendere pericoloso un rifiuto; da oggi, infatti, dovrà essere fra l'altro considerata anche la classe di rischio H14, relativa alla cosiddetta "ecotossicità". Pur registrandosi un recente parere dell'agosto 2010 dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) che ha affrontato questa problematica, fornendo alcune indicazioni tecniche proprio sui rifiuti "ecotossici", il tema, tuttavia, necessita di ulteriori approfondimenti, non apparendo completamente esaustivi quelli forniti sino a oggi dall'Istituto.

● di **Luciano Butti**, *B&P Avvocati*

La classificazione dei rifiuti

La decisione 2000/532/CE, con la quale è stato istituito l'elenco europeo dei rifiuti (CER), costituisce lo schema di riferimento per la classificazione dei rifiuti. La decisione è stata attuata in Italia con la direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002 e, successivamente, recepita nel D.Lgs. n. 152/2006. In termini generali, la classificazione di un rifiuto comporta i seguenti passaggi:

- identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99;
- se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13 («*Oli esauriti e residui di combustibili liquidi*»), tranne alcune eccezioni), 14 («*Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto*»), tranne alcune eccezioni) e 15 («*Rifiuti di imballaggio¹⁾, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi*») non specificati altrimenti) per identificare il codice corretto;
- se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16 («*Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco*»);
- se un determinato rifiuto non è classificabi-

1) I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.



Box 1

● Categorie della direttiva 93/21/CEE

La **categoria 1** riguarda le sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo (esistono prove sufficienti per stabilire un nesso casuale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori).

La **categoria 2** riguarda le sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo (esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo a una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali o altre informazioni specifiche).

La **categoria 3** riguarda le sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere a una valutazione soddisfacente (esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 2).

Per le sostanze classificate come cancerogene in categoria 1 e 2 si usa il simbolo T e la frase R45 che indica "può provocare il cancro" (tuttavia, per sostanze che presentino un rischio cancerogeno soltanto per inalazione, ad esempio sotto forma di polveri, vapori o fumi - altre vie di esposizione, quali ingestione o contatto con la pelle, non presentano alcun rischio cancerogeno - vanno utilizzati il simbolo T e la frase R49 "Può provocare il cancro per inalazione").

Secondo la giurisprudenza della Cassazione penale (sentenza 25 febbraio 2004, n. 8147), peraltro, sono (quanto meno ai fini della normativa sull'inquinamento idrico) «sostanze di cui è provato il potere cancerogeno» soltanto quelle per le quali un tale effetto è dimostrato «sull'uomo».

le neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 («Rifiuti non altrimenti specificati»), preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente primo punto.

La decisione 2000/532/CE, contiene, inoltre, i criteri per la classificazione, in modo armonizzato nei diversi Stati membri dell'Unione europea, dei rifiuti come pericolosi (contrassegnati con un asterisco) o non pericolosi. L'attribuzione della "pericolosità" deriva dall'applicazione di due criteri distinti:

- alcune tipologie di rifiuti sono definiti "pericolosi" (*), in quanto la Commissione ha ritenuto che gli stessi presentino senz'altro una o più delle caratteristiche indicate nell'Allegato III alla direttiva 91/689/CE (cosiddette "absolute entries");
- altre tipologie di rifiuti possono risultare "pericolosi" in riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, solo se le sostanze pericolose in essi presenti raggiungono determinate concentrazioni. A questi codici ne corrispondono altri relativi a rifiuti non pericolosi, "diversi" da quelli pericolosi. Queste coppie di codici hanno il nome di "codici a specchio" (cosiddette "mirror entries").

La classificazione di pericolosità dei rifiuti caratterizzati da codici a specchio è quella che ha creato maggiori problemi nella pratica. Secondo il testo originario del D.Lgs. n. 152/2006, in questo caso il rifiuto è classificato

come pericoloso solo se le sostanze pericolose raggiungono determinate concentrazioni tali da conferire al rifiuto una o più delle seguenti caratteristiche di pericolo:

- H3-A "Facilmente infiammabile";
- H3-B "Infiammabile";
- H4 "Irritante";
- H5 "Nocivo";
- H6 "Tossico";
- H7 "Cancerogeno";
- H8 "Corrosivo";
- H10 "Teratogeno";
- H11 "Mutageno".

Per ciascuna di queste caratteristiche di pericolo, la normativa citata indica la concentrazione superata la quale la sostanza pericolosa (o il complesso delle sostanze pericolose) rende (rendono) pericoloso il rifiuto. Per esempio, per quanto riguarda il rischio cancerogeno (H7), il rifiuto è pericoloso se contiene:

- una sostanza riconosciuta come cancerogena in categoria 1 o 2 (descritte nella direttiva 93/21/CEE; si veda il box 1) in concentrazione $\geq 0,1\%$;

ovvero

- una sostanza riconosciuta come cancerogena in categoria 3 in concentrazione $\geq 1\%$.

È naturalmente cruciale, per i codici a specchio, la fase di individuazione delle sostanze pericolose da ricercare, tema questo sul quale in altri Paesi esistono utili linee guida di organismi ufficiali^[2].

2) Si veda, ad esempio, il manuale "Hazardous Waste - Interpretation of the definition and classification of hazardous waste" della Agenzia per l'ambiente inglese.



Sempre sulla base della versione originaria del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), invece, le altre caratteristiche di pericolosità previste dalla normativa europea^[3] - e fra queste la classe H14 "Ecotossico" - non dovevano «essere prese in considerazione in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale».

La nuova direttiva 2008/98/CE sui rifiuti contiene importanti chiarimenti in merito ai "pericolosi":

- in primo luogo, l'art. 7 precisa espressamente come «L'elenco dei rifiuti (...) è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi». Questa opportuna disposizione pare idonea a contrastare alcuni tentativi di estendere per via "amministrativa" - attraverso ordinanze di enti locali o pareri ministeriali - l'ambito dei rifiuti pericolosi, magari sulla base di un malinteso richiamo al principio di precauzione;
- in secondo luogo, la nota 1 dell'Allegato III alla direttiva testualmente afferma: «L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo", "irritante", "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose».

Il problema dell'ecotossicità

Il D.Lgs. n. 205/2010, applica in modo puntuale le due menzionate indicazioni della direttiva europea:

- da un lato, infatti il nuovo art. 184, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 [come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 205/2010], espressamente ribadisce, sulla scia della direttiva, la natura "vincolante"

dell'elenco dei rifiuti pericolosi. Ciò consente di ripristinare in pieno, nell'ambito della classificazione dei rifiuti, quelle esigenze di rispetto del principio di legalità che:

- erano state autorevolmente poste da una nota e risalente sentenza della Cassazione (sentenza 28 ottobre 1997, n. 9617);

- ciò nondimeno, erano state successivamente smentite da una serie di prassi applicative tendenti, sulla base di una errata applicazione del principio di precauzione^[4], ad allargare oltre quanto previsto dalla legge l'ambito dei rifiuti pericolosi;

- dall'altro, il nuovo Allegato I alla parte IV del Codice (anch'esso introdotto dal D.Lgs. n. 205/2010) espressamente indica la necessità di considerare, ai fini della classificazione di pericolosità dei rifiuti, anche la cosiddetta "ecotossicità". In particolare, il menzionato Allegato I:

- definisce come H14 "Ecotossico" il rifiuto che presenti o possa presentare «rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali»;

- chiarisce che l'attribuzione della caratteristica di pericolo "ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte IA e parte IIB alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

- precisa che, ove pertinenti, si applicano i valori limite di cui agli Allegati II e III alla direttiva 1999/45/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

- indica, infine, quali metodi di prova quelli descritti nell'Allegato V alla direttiva 67/

3) Si tratta delle seguenti caratteristiche: H1 "Esplosivo"; H2 "Comburente"; H9 "Infettivo"; H12 "Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico"; H13 "Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate"; H14 "Ecotossico" "Sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente".

4) Si veda, al riguardo L. Butti, The Precautionary Principle in Environmental Law, Giuffrè, 2007.



Box 2

● D.M. 27 settembre 2010: dal 2 dicembre 2010, nuovi criteri di ammissibilità per il conferimento in discarica

a cura di Luciano Butti, B&P Avvocati

Novità significative per il conferimento di rifiuti in discarica. Infatti, con il **decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010** «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005» (in *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2010, n. 281), sono stati, in parte, modificati i criteri di ammissibilità. Il nuovo decreto sostituisce integralmente il previgente D.M. 3 agosto 2005. Si segnalano, in particolare, **tre novità significative**:

- la prima riguarda **l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per inerti**. Viene aggiunta - nella nuova tabella 1 del D.M. 27 settembre 2010 - una nuova categoria di rifiuti fra quelli per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per inerti senza preventiva caratterizzazione: si tratta dei rifiuti con codice 101208 (scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione, sottoposti a trattamento termico). Vi è, inoltre, qualche modesta modifica nella tabella 4, che indica il fattore di equivalenza per il calcolo delle diossine e dei dibenzofurani;
- per quanto, invece, riguarda le **discariche di rifiuti non pericolosi**, vengono modificate (art. 6) alcune delle condizioni in presenza delle quali possono in esse venire conferiti anche **rifiuti pericolosi stabili e non reattivi**. In particolare, viene modificato il criterio di calcolo della concentrazione di carbonio organico totale [si veda il nuovo art. 6, comma 4, lettera b)] e vengono in parte modificate le concentrazioni massime dell'eluato [si veda il nuovo art. 6, comma 4, lettera a) e nuova tabella 5a) del D.M. 27 settembre 2010];
- infine, viene prevista (art. 8, comma 3) la possibilità di autorizzare - per singoli lotti - **sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi all'interno di discariche per pericolosi**, con la conseguente possibilità di derogare, sulla base dell'analisi di rischio, ad alcuni valori limite come il DOC (*dissolved organic carbon*). Condizione perché ciò possa avvenire è che sia garantita all'ingresso del sito la separazione dei flussi di rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi. Questa modifica si è resa opportuna in quanto alcune amministrazioni locali frapponavano difficoltà a concedere queste autorizzazioni benché, già in precedenza, il D.M. 3 agosto 2005, chiaramente consentisse (art. 1 comma 4, rimasto invariato) il conferimento in una discarica più "tutelata" (ad esempio, discarica per pericolosi) di rifiuti che sarebbero ammessi in una discarica meno "tutelata" (ad esempio, discarica per non pericolosi). Occorre, piuttosto, osservare che conseguenza logica di questo principio sarebbe stata quella di consentire espressamente, anche per le discariche di pericolosi, sottocategorie in deroga secondo i criteri di cui all'art. 7. Il nuovo decreto si limita, invece, a consentire questa possibilità per singoli lotti e a condizione che in essi (pur all'interno di una discarica di rifiuti pericolosi) vengano smaltiti solo rifiuti non pericolosi. Poiché non sembra chiara la ragione di questa limitazione, sarebbe opportuno che il tema costituisse oggetto di ulteriore riflessione in ambito ministeriale.

548/CEE, e in altre pertinenti note del CEN (Comitato europeo per la standardizzazione).

Dunque, sulla base della nuova direttiva sui rifiuti e del suo recepimento in Italia, non sarà più possibile ignorare la caratteristica di pericolo della "ecotossicità". Purtroppo i criteri per l'attribuzione di questa categoria di pericolo non sono di immediata e agevole individuazione.

Il parere ISS 6 agosto 2010, n. 0035653

Il recentissimo parere dell'Istituto Superiore di Sanità 6 agosto 2010, n. 0035653, appa-

rentemente dedicato ai «Criteri di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi» si sforza, in realtà, soprattutto di chiarire in dettaglio criteri, parametri e metodi da utilizzare per la valutazione della ecotossicità di un rifiuto. Riservando ai tecnici le valutazioni di dettaglio su di essi, ci si limita, per il momento, a osservare, dal punto di vista strettamente giuridico, che:

- per ciò che concerne la caratteristica di pericolo H14 relativa alla "ecotossicità", i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità - per quanto ovviamente autorevoli - non hanno il valore legale a essi attribuito, esclusivamente con riferimento alla classe di perico-



lo H7 (rischio cancerogeno), dall'art. 6-quater della legge n. 13/2009^[5];

- come sopra già indicato, la direttiva 98/2008/CE sui rifiuti e il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 152/2006, testualmente rinviano ai «criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967», che, pertanto, dovrebbero, comunque, prevalere su altri criteri eventualmente diversi che fossero contenuti nel decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65, al quale il parere ISS citato, invece, espressamente rinvia^[6].

È proprio in ragione delle menzionate incertezze - come anche della natura palesemen-

te non esaustiva (e certamente non vincolante) del parere ISS sulla ecotossicità - che il nuovo comma 5 dell'art. 184 del Codice prevede l'emanazione entro sei mesi di specifiche linee guida «per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti». Le difficoltà connesse alla possibile ecotossicità dei rifiuti stanno mettendo in seria difficoltà diverse imprese. Occorre augurarsi che il Ministero dell'Ambiente rispetti il termine di sei mesi e - soprattutto - che il tema della possibile ecotossicità venga affrontato in termini equilibrati e attenti alle esigenze di operatività delle aziende e degli impianti di smaltimento. ●

- 5) «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente» (in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2009, n. 49). In particolare, l'art. 6-quater recita: «La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008». Il menzionato decreto - relativo alla caratterizzazione dei fanghi di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale - espressamente richiama, nella parte tecnica relativa alla caratterizzazione del materiale, in merito al solo parametro idrocarburi, quanto indicato nel parere reso dall'Istituto Superiore della Sanità il 5 luglio 2006, prot n. 0036565.
- 6) In un caso che presenta alcune analogie, la sentenza della Cassazione 17 marzo 2003, n. 12361, ha stabilito che la fonte richiamata dalla norma di legge non può essere sostituita da una diversa (nel caso di specie la norma rimandava alla classificazione delle sostanze cancerogene effettuata dallo IARC).

PROFESSIONI TECNICHE

NOVITÀ

**GUIDA PRATICA
MEDICO COMPETENTE**
Compiti, funzioni e responsabilità
autore: P. Masciocchi

La sorveglianza sanitaria è quell'insieme di misure volte a garantire la salute dei lavoratori in presenza di rischi dovuti all'utilizzo di sostanze chimiche (solventi, detergenti, vernici ecc.), all'esposizione ad agenti cancerogeni, a rumore, a vibrazioni, a temperature alte o basse oppure nel caso in cui siano impiegati nella movimentazione manuale dei carichi o utilizzino videotermini.

Il Medico Competente ha un ruolo fondamentale nella definizione dei provvedimenti per l'attuazione della sorveglianza sanitaria. Con lo scopo di offrire una chiave di lettura organica e di facile comprensione sui principali aspetti organizzativi e di gestione di azienda, la Guida Pratica Medico Competente è suddivisa in tre parti. Nella prima vengono trattati tutti gli aspetti normativi concernenti la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, la formazione e l'informazione ai lavoratori; inoltre vengono illustrati nel dettaglio i vari profili di responsabilità e le sanzioni previste dal Dlgs 81/08. La seconda parte contiene un formulario dei principali adempimenti necessari per adeguarsi ai nuovi obblighi di legge, mentre nell'ultima parte sono riportate in maniera sistematica le risposte ai principali quesiti.

Pagg. 232 – € 42,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO24ORE
La cultura dei fatti